


**INTERROGAZIONE A RISPOSTA  
IMMEDIATA  
N. 89**

**NUOVE NORME SULLA GESTIONE DEI  
RIFIUTI DA D.L. 133/2014 C.D.  
"SBLOCCA ITALIA".**

*Presentato dal Consigliere regionale:  
BERTOLA GIORGIO*

*Protocollo CR n. 31652  
Pervenuta in data 06/10/2014*



2.18.1/89/2014/X

Al Presidente del  
Consiglio regionale  
del Piemonte

09:26 06 OTT 2014 A01000 002177

## INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

89

ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno

(Non più di una per Consigliere - Non più di tre per Gruppo)

**OGGETTO:** *Nuove norme sulla gestione dei rifiuti da d.l. 133/2014 c.d. "Sblocca Italia".*

*Premesso che:*

- Il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), cosiddetto "Decreto Sblocca Italia", introduce norme riguardanti il settore della gestione dei rifiuti, con particolare riferimento all'impiantistica di smaltimento;
- L'articolo 35, comma 1, del citato decreto prevede che entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, vengano individuati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, *"gli impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, esistenti o da realizzare per attuare un sistema integrato e moderno di gestione di tali rifiuti atto a conseguire la sicurezza nazionale nell'autosufficienza e superare le procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore"*;
- L'articolo 35, comma 2, del d.l. 133/2014 dispone che *"tutti gli impianti, sia esistenti che da realizzare, devono essere autorizzati a saturazione del carico termico, come previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti esistenti, le Autorita' competenti provvedono ad adeguare le autorizzazioni integrate ambientali."*;
- L'articolo 35, comma 5, del d.l. 133/2014 specifica che *"ai sensi del decreto legislativo 152/2006 e successive modificazioni non sussistendo vincoli di bacino per gli impianti di recupero, negli stessi deve essere data priorità al trattamento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio nazionale e a saturazione del carico termico, devono essere trattati rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi a solo rischio sanitario, adeguando coerentemente le autorizzazioni integrate ambientali"*


*alle presenti disposizioni nei termini sopra stabiliti” ;*

*Considerato che:*

- L'inceneritore di Torino, cosiddetto “termovalorizzatore” del Gerbido, avviato nel mese di aprile del 2013, è autorizzato a bruciare 421 mila tonnellate all'anno di rifiuti;
- Se l'impianto dovesse essere inserito nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 35 del d.l. 133/2014 la sua capacità verrebbe incrementata di 100 mila tonnellate all'anno, con l'adeguamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- Fin dal suo avvio, sebbene funzionando ad un regime inferiore rispetto a quello massimo autorizzato, l'inceneritore ha fatto registrare una lunga serie di guasti, con conseguenti sforamenti dei limiti emissivi; l'ultimo il 3 ottobre ultimo scorso;
- Il trasporto a lunga percorrenza di rifiuti è una operazione antieconomica, oltre che dannosa per l'ambiente, poiché aumenta il già alto carico ambientale portato da una pratica non virtuosa come il loro incenerimento;
- La nostra Regione sta in ogni caso già trattando rifiuti provenienti dalla Lombardia e dalla Liguria, in virtù di accordi interregionali stipulati ai sensi dell'art. 182 del d.lgs. 152/2006;
- L'art. 35 del d.l. 133/2014 confligge con quanto disposto dall'articolo 182-bis del d.lgs. 152/2006, che definisce i principi di autosufficienza e prossimità nello smaltimento dei rifiuti urbani, specificando che la rete impiantistica dovrebbe essere progettata in modo da garantire *“lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti”*;
- L'articolo 199 del d.lgs. 152/2006 demanda alle Regioni l'approvazione di piani regionali per la gestione dei rifiuti; la creazione di una rete impiantistica nazionale, unita all'obbligo di autorizzare gli impianti esistenti a saturazione del carico termico, andrebbe ad inficiare le scelte di pianificazione contenute nei piani regionali definiti nel d.lgs. 152/2006, che perderebbero quella valenza strategica che attualmente li caratterizza

*Rilevato che:*

- La Regione Lombardia e la Regione Veneto hanno già annunciato di voler proporre ricorso presso la Corte Costituzionale contro il d.l. 133/2014, per la parte riguardante la gestione dei rifiuti ;



**CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL PIEMONTE**

***INTERROGA***

Il Presidente della Giunta

L'Assessore

Per conoscere l'orientamento della Giunta regionale sul dettato dell'art. 35 del d.l.  
133/2014